

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 3312, 1110, 3000 e 3419-A

Relazione orale

Relatrice D'ALESSANDRO PRISCO

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 27 novembre 1998

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(n. 3312)

presentato dal Ministro dell'interno

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

col Ministro della sanità

col Ministro della difesa

col Ministro delle finanze

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1998

E PER I

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 1110)

d'iniziativa dei senatori COSTA, FOLLONI, CAMO, ZANOLETTI, RONCONI, DENTAMARO e CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 3000)

d'iniziativa del senatore MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1998

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 3419)

d'iniziativa del senatore RUSSO SPENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1998

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 3312

INDICE

Pareri della 5 ^a Commissione permanente	Pag.	4
Disegno di legge n. 3312, d'iniziativa del Governo, e testo proposto dalla Commissione	»	6
Disegni di legge:		
– n. 1110, d'iniziativa dei senatori Costa ed altri	»	30
– n. 3000, d'iniziativa del senatore Manfredi	»	31
– n. 3419, d'iniziativa del senatore Russo Spena	»	33

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge

24 giugno 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che occorrerebbe riformulare l'articolo 11 tenendo conto di quanto disposto dalla legge di riforma della struttura del bilancio dello Stato.

su emendamenti

17 novembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, osservando che la copertura dell'emendamento 7.0.1 dovrebbe slittare all'esercizio 1999 e ad eccezione che sugli emendamenti 1.3, 1.7, 1.9, 3.1, 5.1, 1.8, 1.4, 1.2, 2.1, 3.0.1, 4.1, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.2, 8.9 (limitatamente al comma 3), 8.10 (limitatamente al comma 3), 8.3, 8.4, 8.5, 8.0.2 e 12.0.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sull'emendamento 8.2, sul quale il parere è contrario; il parere di nulla osta sugli emendamenti 0.1.1 e 0.1.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria.

su ulteriori emendamenti

19 novembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 13.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 3312

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Potenziamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco**

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1.

(Potenziamento delle dotazioni organiche)

1. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentata di dodici unità. Tali funzioni possono essere conferite anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

2. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Or-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Potenziamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco**

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1.

(Potenziamento delle dotazioni organiche)

1. **Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè** per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo **stesso** è aumentata di dodici unità. **Le** funzioni **ispettive** possono essere conferite anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

gani costituzionali, nonchè per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di complessive 715 unità, distribuite nei profili professionali indicati nella allegata tabella A; di conseguenza l'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rideterminato secondo la tabella B. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. La dotazione organica degli stessi profili professionali è determinata nella citata tabella A. Il personale del ruolo direttivo ad esaurimento già inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale di nuova istituzione, mantenendo l'ordine di ruolo e le anzianità maturate.

3. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 2, si provvede, fino al 31 dicembre 1999, prioritariamente mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993.

4. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

l'interno, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.

5. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 11.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.500 milioni rispettivamente per gli anni 1999 e 2000.

Art. 2.

(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali)

1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione statale anche ad ordinamento autonomo, che la presiede e da quattro medici. La Commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unità, possono essere nominate più sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 2.

(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

(*Arruolamento dei vigili volontari ausiliari*)

1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: «essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario».

2. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno.

3. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite è fissato nel 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge.

4. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti il servizio di istituto;

b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Arruolamento dei vigili volontari ausiliari*)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;

c) non avere riportato sanzioni disciplinari.

5. La graduatoria di merito di cui al comma 3 è elaborata sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire.

6. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.

7. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari, può accedere al profilo di vigile del fuoco.

8. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 6 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva.

9. La percentuale di accesso alle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

volontari delle Forze armate congedati senza demerito, è incrementata del 10 per cento. I posti derivanti da tale incremento sono riservati al personale che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ha chiesto di essere immesso al termine della ferma triennale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che in tale periodo ha prestato servizio senza demerito quale volontario nell'Arma del genio dell'Esercito.

Art. 4.

(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno)

1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Art. 5.

(Svolgimento di attività sportive)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritemperamento psico-fisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno)

Identico.

Art. 5.

(Svolgimento di attività sportive)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonchè alle attività agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa.

3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 non compete il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 6.

(Alloggi di servizio)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonchè dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 6.

(Alloggi di servizio)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprietà pubblica o di proprietà privata, sulla base dei criteri e con le modalità indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.

Art. 7.

(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione)

1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. **Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa Sovvenzioni Antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni statali e le altre amministrazioni pubbliche attiveranno, entro il 31 dicembre 1998, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3.**

Art. 7.

(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

delle finanze - direzione generale del demanio, è richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni.

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione della procedure di locazione di immobili.

Art. 8.

(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.

2. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato in nuclei operativi volontari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Al fine di contenimento della spesa per la locazione di immobili adibiti a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è sancito il diritto di prelazione sulle dismissioni demaniali in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'eventuale acquisizione delle medesime.

Art. 8.

(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato **anche** in nuclei operativi

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

per il soccorso tecnico e la logistica, che sono aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario)

1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è elevata a 240.000 ore. Per l'anno 1998 detta attribuzione è elevata a 160.000 ore.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)

1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è elevato a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 11.

(Istituzione del fondo a disposizione)

1. A decorrere dall'anno 1999 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Centro di responsabilità Prote-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che **possono essere** aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza **fuori dalla propria area di competenza**.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario)

Identico.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)

Identico.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 11.

(Istituzione del fondo a disposizione)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zione civile e servizi antincendi – unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità previsionale di base, con esclusione delle spese di personale.

2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione sui capitoli della suddetta unità previsionale di base, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui è data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio.

3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni.

Art. 12.

(Servizi in economia)

1. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture, servizi o lavori, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco il ricorso al servizio in economia per le spese previste per tale procedura può avvenire entro il limite massimo d'importo corrispondente a 200.000 unità di conto europee, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La spesa è disposta dai dirigenti della struttura centrale e dal funzionario delegato della struttura periferica, anche se non riveste la qualifica di dirigente, entro il limite massimo dell'importo sopraindicato e nei limiti delle somme messe a disposizione con aperture di credito.

Art. 13.

(Servizi a pagamento)

1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Servizi in economia)

Identico.

Art. 13.

(Servizi a pagamento)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

no stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'entità degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle attività elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.

3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera *b*), e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. L'aggiornamento delle tariffe è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 14.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.100 milioni per l'anno 1998, in lire 37.500 milioni per l'anno 1999 e in lire 63.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Copertura finanziaria*)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.300 milioni per l'anno 1998, a lire 30.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 56.000 milioni per l'anno 2000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLE

(Segue: Testo del disegno di legge)

TABELLA A
(Articolo 1, comma 2)

PIANO PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO

PROFILO	LIVELLO	UNITÀ
Ispettore antincendi coordinatore	9°	30
Direttore amministrativo	9°	22
Medico direttore	8°	15
Funzionario amministrativo	8°	31
Collaboratore tecnico antincendi	7°	10
Responsabile amministrativo contabile	7°	27
Capo reparto	6°	70
Capo squadra	6°	150
Vigile del fuoco	5°	360
TOTALE ...		715

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A

(*Articolo 1, comma 2*)

Identica

(Segue: *Testo del disegno di legge*)TABELLA B
(Articolo 1, comma 2)MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
QUALIFICHE DIRIGENZIALI	
<i>Dirigenti area operativa tecnica</i>	
Dirigente generale	1 (*)
Dirigente	157
<i>Totale ...</i>	<u>158</u>
<i>Dirigenti area operativa servizio sanitario</i>	
Dirigente	2
<i>Totale ...</i>	<u>2</u>
<i>Dirigenti area operativa servizio ginnico sportivo</i>	
Dirigente	2
<i>Totale ...</i>	<u>2</u>
QUALIFICHE FUNZIONALI - PROFILI PROFESSIONALI	
<i>Nona qualifica funzionale</i>	
Ispettore antincendi coordinatore	137
Direttore amministrativo	22
Ispettore ginnico coordinatore	1
Medico coordinatore	1
<i>Totale ...</i>	<u>161</u>

(*) Oltre 3 posti fuori ruolo ai sensi dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed 1 posto fuori ruolo ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B
(*Articolo 1, comma 2*)

Identica

(Segue: Testo del disegno di legge)

Segue: TABELLA B

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
<i>Ottava qualifica funzionale</i>	
Ispettore antincendi direttore	213
Funzionario amministrativo	31
Ispettore ginnico direttore	1
Medico direttore	16
Analista di sistema	4
Analista di procedure	4
<i>Totale ...</i>	269
<i>Settima qualifica funzionale</i>	
Collaboratore tecnico antincendi	325
Ispettore antincendi	205
Ispettore ginnico	1
Medico	5
Responsabile amministrativo	74
Responsabile amministrativo contabile	176
Capo tecnico	17
Capo sala macchine	1
Analista	3
Programmatore di sistema	2
<i>Totale ...</i>	809
<i>Sesta qualifica funzionale</i>	
Capo squadra	8.102
Capo reparto	3.468
Assistente tecnico antincendi	264
Assistente amministrativo	259
Ragioniere	273
Assistente tecnico fototelecinematografo	1
Assistente tecnico industrie grafiche	1
Assistente tecnico chimica industriale	1
Assistente tecnico energia nucleare	1
Assistente tecnico elettronica	4
Assistente tecnico elettronica industriale	5
Assistente tecnico edile	2
Assistente tecnico motorista	30
Assistente tecnico telecomunicazioni	25
Consollista	6
Capo unità operativa	16
Programmatore	20
<i>Totale ...</i>	12.478

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo del disegno di legge)

Segue: TABELLA B

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
<i>Quinta qualifica funzionale</i>	
Vigile del fuoco	15.311
Operatore amministrativo contabile	161
Litografo specializzato	3
Titografo impressore specializzato	2
Titografo compositore specializzato	4
Fotocompositore specializzato	2
Cameriere direttore sala bar	2
Operatore specializzato alimentazione	10
Operatore tecnico specializzato laboratorio	15
Infermiere professionale	4
Falegname specializzato	3
Pittore specializzato	30
Idraulico specializzato	13
Elettricista specializzato	23
Muratore specializzato	7
Disegnatore specializzato	9
Tecnico agrario specializzato	3
Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici	29
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	20
Saldatore specializzato	5
Aggiustatore meccanico specializzato	18
Elettrauto specializzato	30
Motorista meccanico specializzato	48
Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici	17
Collaudatore meccanico	25
Apparecchiatore elettronico specializzato	77
Addetto ai terminali evoluti	119
Operatore sala macchine	90
Registratore di dati	18
Operatore fototelecinematografico	3
Fonico fototelecinematografico	2
Missagista montatore	1
<i>Totale ...</i>	<u>16.104</u>

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo del disegno di legge)

Segue TABELLA B

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
<i>Quarta qualifica funzionale</i>	
Dattilografo	930
Coadiutore	799
Litografo	1
Tipografo impressore	1
Tipografo compositore	1
Fotocompositore	1
Fotografo editoriale	2
Legatore	3
Cameriere	4
Operatore per l'alimentazione	11
Agente ausiliario laboratorio tecnico	8
Infermiere generico	4
Falegname	3
Pittore	20
Idraulico	9
Elettricista	22
Muratore	4
Operatore lavorazione profilati e laminati metallici ..	27
Operatore di macchine per lavorazioni metalliche e plastiche	21
Saldatore	2
Aggiustatore meccanico	17
Elettrauto	27
Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche	37
Operatore lavorazione materiali non metallici	17
Apparecchiatore elettronico	62
<i>Totale ...</i>	2.033
<i>Terza qualifica funzionale</i>	
Addetto alla ristorazione	5
Addetto alle lavorazioni	300
<i>Totale ...</i>	305
Totale qualifiche dirigenziali	162
Totale qualifiche funzionali	32.159
TOTALE GENERALE ...	32.321

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE N. 1110

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
COSTA ED ALTRI

Art. 1.

1. È soppresso il servizio a tempo determinato della durata di venti giorni svolto dal personale volontario iscritto presso le liste dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, ad eccezione del servizio svolto, per addestramento ed aggiornamento, nei venti giorni dell'anno, dal personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad assumere in ruolo tutto il personale volontario iscritto nei quadri dei comandi provinciali che abbia compiuto ottanta giorni effettivi di servizio a tempo determinato,

oppure tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari e che non abbia superato i trentacinque anni di età.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità della prova selettiva riservata ai soggetti che abbiano i requisiti previsti nell'articolo 2.

2. Durante il periodo di prova ogni comando provvede all'addestramento e alla formazione del personale che ha superato le prove previste.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE N. 3000

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANFREDI

Art. 1.

1. La presente legge si applica al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto nei quadri dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 2.

1. Per il personale di cui all'articolo 1 sono previste le seguenti qualifiche:

- a) vigile volontario specializzato;
- b) vigile volontario.

Art. 3.

1. I vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono reclutati fra coloro che facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) posizione regolare per gli obblighi di leva;
- d) qualificazione professionale in uno dei mestieri indicati per il personale appartenente all'area operativa del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente i profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni con l'elevazione prevista dalle vigenti disposizioni;
- f) idoneità psico-fisica e attitudinale prevista per il personale permanente;

g) residenza nell'ambito territoriale del comando provinciale dei vigili del fuoco ove si richiede l'iscrizione;

h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) non aver subito condanne penali.

2. Gli aspiranti vigili volontari specializzati devono possedere i seguenti requisiti di specializzazione:

a) brevetto di subacqueo o sommozzatore rilasciato da strutture pubbliche o enti autorizzati;

b) patente nautica di motorista navale o padrone di barca;

c) brevetto di pilota o specialista elicotterista, rilasciato da ente autorizzato.

Art. 4.

1. L'iscrizione nei quadri del personale volontario deve essere presentata presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di residenza.

Art. 5.

1. Il personale volontario iscritto in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, prima di essere impiegato nel servizio di istituto, deve partecipare al corso di formazione a carattere teorico pratico secondo programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

2. Il mancato superamento del corso di formazione di cui al comma 1 determina la cancellazione dai quadri del personale volontario.

3. Ai fini della determinazione del limite di ottanta giorni prevista dal terzo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, non costituiscono richiamo in servizio temporaneo i periodi di frequenza ai corsi di formazione e di addestramento.

4. Ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo, nei casi previsti dallo stesso articolo e in quelli di servizio di soccorso istituzionale, di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nei quadri del personale volontario, ai quali deve essere conservato il posto occupato.

5. L'assenza dal posto di lavoro per i servizi di cui al comma 4 deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

Art. 6.

1. Il 25 per cento dei posti vacanti negli organici del personale permanente con qualifica di vigile del fuoco sono riservati all'accesso diretto dei vigili volontari con

almeno sessanta giorni di servizio ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 7.

1. L'accesso diretto del personale di cui all'articolo 6 è regolato da apposita graduatoria da compilare successivamente ai corsi di formazione e previo esame di una apposita commissione nominata con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 8.

1. I criteri e le modalità per gli accertamenti relativi all'idoneità psico-fisica ed attitudinale sono stabiliti con successivo regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 3419

D'INIZIATIVA DEL SENATORE RUSSO SPENA

Art. 1.

(Aumento di organico)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la continuità del soccorso alla popolazione, la dotazione organica del Corpo è aumentata complessivamente di 9.640 unità di cui:

- a) 5674 della V qualifica funzionale, profilo professionale di vigile del fuoco;
- b) 2837 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo squadra;
- c) 1129 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo reparto.

Art. 2.

(Modalità concorsuali)

1. In attuazione della deroga stabilita dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti recati in aumento, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e di quelli vacanti alla data del 31 ottobre 1997, nella qualifica funzionale di vigile del fuoco, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato, per un periodo di venti giorni in qualità di vigili del fuoco discontinui ovvero per periodi di prestazione nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1° gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; per le qualifiche di capo squadra e di capo reparto si provvede mediante applicazione delle disposizioni vigenti alla data del bando di concorso.

Art. 3.

(Requisiti)

1. Per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2, oltre al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale di vigile del fuoco.

Art. 4.

(Termini per la presentazione delle domande)

1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2, nonchè le modalità di presentazione della relativa documentazione.

Art. 5.

(Punteggi per la formazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni periodo di venti giorni prestato in qualità di discontinui ovvero per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni per il servizio prestato in qualità di volontari e nel corso di calamità naturali. A parità di punteggio hanno la precedenza i più anziani di età.

Art. 6.

(Accertamento dell'integrità fisica)

1. Il personale vincitore del concorso è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'integrità fisica.

Art. 7.

(Criteri di assegnazione nelle sedi)

1. Le modalità per l'assegnazione presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Periodo di prova)

1. Il periodo di prova si effettua presso i comandi di assunzione. Durante tale periodo ogni comando provvede all'addestramento ed alla formazione del personale assunto sulla base di un programma concordato tra il Ministro dell'interno e le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 9.

(Abolizione del servizio a tempo determinato)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più consen-

tito il servizio a tempo determinato per un periodo di venti giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di aggiornamento di venti giorni all'anno per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.